COMUNE DI VALENZA (AL)
Servizi Finanziari
VIA CARDUCCI 6 - 15048 VALENZA
Tel. 0131949233 - Fax 0131950324

GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO D'ONERI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gian Felice FORTUNA

Art. 1

OGGETTO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Valenza (AL), nei termini di cui agli artt. 106 e segg. del D.Lgs. n. 209/2005.
Il suddetto servizio, più in particolare, comprende le seguenti attività:

1. risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune di Valenza (AL) assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle proprie attività esercitate, al patrimonio ecc.;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico del Comune di Valenza (AL);
3. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune di Valenza (AL), anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
5. assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.), fermo restando la piena titolarità del Comune di tutte le fasi di eventuale contrattazione e assegnazione delle varie polizze nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
6. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);
7. pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dal Comune di Valenza (AL) contraente e lo verserà all'assicuratore entro 7 (sette) giorni, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria -anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" – del pagamento così effettuato;
8. gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi (la denuncia del sinistro da parte del Comune avverrà nei confronti del broker, il quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della relativa Compagnia assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT)), anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte;
9. assistenza telefonica, telematica, on line nonché con intervento (quest'ultimo a richiesta del Comune e comunque senza oneri di nessun genere per l'Amministrazione) di proprio personale presso il Comune, consistenti:

- nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione;
- nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- nella resa di pareri e di consulenze su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e, più in generale, in materia assicurativa nell'ambito del diritto delle assicurazioni;
- nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione, con predisposizione di un'eventuale replica, entro i termini di prescrizione previsti dalla Legge;

10. corsi di formazione ed aggiornamento per il personale del Comune di Valenza (AL) addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa e sulle conseguenze economiche e di responsabilità;
11.strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune in ordine alla gestione dei propri contratti assicurativi.

I vari contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti, nelle modalità previste dalla Legge, esclusivamente dal Comune.

Art. 2
DURATA

Il presente affidamento ha durata di anni 3 (tre) con facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere la ripetizione del servizio con le modalità di cui all'art. 63, del DLgs 50/2016 per ulteriori 3 (tre) anni.

Il Comune si riserva la facoltà di un'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In tale caso il broker, che risulterà affidatario del servizio, dovrà assicurare, alla scadenza del servizio stesso, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'affidamento decorre dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione dichiarata efficace.
Con la decorrenza dell'affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del broker.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti.

Art. 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le norme di natura legislativa e regolamentare, anche regionale e provinciale qualora applicabile, vigenti in materia.

Art. 4
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1, il cui elenco e descrizione è da considerarsi indicativo e non esaustivo.
Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo.
Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, qualora già disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1 è la seguente:

- annuale entro il 30/03 di ciascun anno:
  - rapporto annuale circa lo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze dalla quale emergano i rischi e i rimedi proposti, formulando il programma assicurativo dell'Ente;
  - relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni singola polizza;
- semestrale: reports sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per singola polizza;
- entro 150 giorni antecedenti la scadenza delle singole polizze: consegna del capitolato e del bando di gara accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;
- entro 40 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi: segnalazione preventiva;
- entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta: resa di pareri e di consulenze in materia assicurativa.

L'eventuale proposta di disdetta, modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

Art. 5
OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker:

- svolge l'incarico nell'interesse del Comune di Valenza;
- si impegna, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione del Comune, sin dall'inizio del servizio e nell'ambito del territorio della Provincia di Alessandria, un'adeguata unità locale o sede operativa garantendo, all'interno di tale sede, la costante disponibilità di personale e di attrezzatura

idonei all'effettuazione del servizio oggetto del presente capitolato; tale sede dovrà comprendere almeno un recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e fax;

- ❖ garantisce la fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- ❖ osserva l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicura la completezza delle varie proposte di coperture dei rischi necessari all'Amministrazione;
- ❖ garantisce in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le varie Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- ❖ garantisce, qualora richiesta e senza alcun onere per l'Ente, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune.

Al fine di garantire il Comune, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP per il volume d'affari dell'impresa; copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune all'atto della stipula.

Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Art. 6
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.
In particolare il broker deve:
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Valenza (AL) autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 7
VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.
Il Comune, per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti, si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

Art. 8
INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempienza il Comune e trasmetterà apposita comunicazione formale al broker.
A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 (dieci) giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti, si provvederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato potranno essere applicate penalità per importi variabili da Euro 200,00 (duecento/00) ad Euro 2.000,00 (duemila/00), rapportate alla gravità del disservizio prodotto.
Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura, oltre all'eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo art. 12.

Art. 9
COMPENSI PROFESSIONALI

L'incarico di cui al presente contratto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Comune poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo l'uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle varie Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi.
Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità superiore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.
Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami assicurativi – secondo quanto offerto e dichiarato in sede di gara – verrà riportato ed esposto nella "clausola broker" contenuta nei capitolati di gara per l'acquisto del servizio assicurativo.
Alle compagnie verrà richiesta espressa dichiarazione/documentazione riguardante la percentuale di premio riconosciuta al broker nonché quella residuale eventualmente spettante alla propria rete di vendita.

Art. 10
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker, affidatario del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e smi.
Il broker si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
E' consentito al broker di incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'Art. 117 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005, n. 209) identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010 e smi, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano la presente Stazione Appaltante.
Il broker, in alternativa all'accensione del conto separato, potrà presentare una fideiussione bancaria, ai sensi dell'Art. 117, comma 3 bis, del Codice delle Assicurazioni: in tale caso il broker deve avere un conto

bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, muniti del relativo CIG riportato nella prima pagina del presente capitolato.

Art. 11
RESPONSABILITÀ

Il Comune avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.
Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune.

Art. 12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-RECESSO

Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker con comunicazione A.R. circa l'osservanza degli obblighi da questi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 (tre) volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.

È in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 del C.C. al verificarsi di eventi o inadempienze che venissero ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione di termini come previsto al capoverso precedente.
In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 14, verrà incamerata dal Comune a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per gli stessi l'assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale di cui al precedente art. 5.

Art. 13
CESSIONE E SUBAPPALTO

È assolutamente vietato per l'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del presente capitolato.
L'eventuale inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento , di liquidazione , di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere dell'aggiudicatario, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

Art. 15
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento del servizio, il broker, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, è tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nella misura percentuale di cui all'art. 103, del DLgs 50/2016, del valore posto a base di gara, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, con conseguente affidamento del servizio alla Ditta risultata seconda nella gara d'appalto.
La suddetta fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.
La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 16
SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
La liquidazione delle spese contrattuali sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

Art. 17
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.

Art. 18
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara, saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità di cui al D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Valenza.

Art. 19
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.
Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Gian Felice Fortuna – Ufficio Economato – Via Carducci, 6 - Valenza – Tel. 0131.949233 – Fax 0131.950324 – e-mail: fortuna@comune.valenza.al.it.